CAMERA DEI DEPUTATI N. 3956

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAZZOCCHI, FINI

Nuove disposizioni a sostegno del lavoro autonomo femminile

Presentata il 7 luglio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Attraverso la legge 29 dicembre 1987, n. 546, si è certamente colmato un grande vuoto normativo che penalizzava fortemente le lavoratrici autonome del commercio e dell'artigianato, ma anche le coltivatrici dirette, mezzadre e colone.

Con la citata legge n. 546 del 1987, infatti, l'indennità, puramente simbolica, prevista dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è stata sostituita con una prestazione giornaliera, erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per i periodi di astensione dal lavoro a causa di gravidanza e puerpuerio, di adozione o di affidamento preadottivo e in caso di aborto spontaneo o terapeutico. Si è indubbiamente trattato di una grande conquista di civiltà a tutela della dignità della donna madre e lavoratrice senza peraltro gravare sul bilancio dello Stato. Tuttavia, il mancato coordinamento di questa importante legge con la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, dettata dalla legge n. 230 del 1962, incrina l'efficacia di una tutela che va semmai ulteriormente rafforzata.

Con la presente proposta di legge si vuole rispondere proprio a tale necessità, evidenziata peraltro in varie occasioni dalle associazioni di categoria che richiamavano giustamente l'attenzione del legislatore all'esigenza di consentire anche alle lavoratrici in maternità di assumere una persona in sostituzione e a tempo determinato. In tal caso, è prevista l'estensione dell'agevolazione contributiva, in capo al datore di lavoro, di una riduzione degli oneri contributivi nella misura del 50 per cento. Tale beneficio si estende anche a tutte le altre ipotesi in cui l'assunzione a tempo determinato abbia luogo per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Ciò al fine di facilitare la possibilità di nuove assunzioni, anche se a tempo determinato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Dopo la lettera *e)* del secondo comma dell'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, come sostituita dall'articolo 1 della legge 23 maggio 1977, n. 266, è inserita la seguente:

« *e-bis)* in caso di sostituzione delle lavoratrici autonome che, ai sensi della legge 29 dicembre 1987, n. 546, hanno diritto all'indennità giornaliera per i periodi di gravidanza e puerpuerio, di adozione o di affidamento preadottivo, nonché di aborto spontaneo o terapeutico ».

2. Per le lavoratrici assunte in sostituzione ai sensi della lettera *e-bis)* del secondo comma dell'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, introdotta dal comma 1 del presente articolo, il datore di lavoro beneficia della riduzione contributiva prevista dal comma 9 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

3. L'agevolazione di cui al comma 2 si applica anche nel caso indicato alla lettera *b)* del secondo comma dell'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230.

ART. 2.

1. Nei sei mesi successivi alla fine del rapporto di lavoro sostitutivo previsto dalla lettera *e-bis)* del secondo comma dell'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, nonché del rapporto di lavoro previsto dalla lettera *b)* del secondo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 230 del 1962, è vietata l'eventuale nuova assunzione a tempo indeterminato di una lavoratrice o di un lavoratore diverso da quello utilizzato precedentemente in sostituzione.

DDL13-3956
Lire 500